

IN BREVE n. 004 - 2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

TOTALIZZAZIONE

In base alla recente legge del Welfare 247/2007 da quest'anno (pensioni richieste a gennaio decorrenti dal 1 febbraio) per la totalizzazione dei periodi previdenziali sono sufficienti solo tre anni.

Con la circolare numero 9 del 17 gennaio 2008 l'INPS dà i vari chiarimenti.

La totalizzazione interessa i lavoratori che hanno versato contributi di pensione in più fondi di previdenza potendo riunire, ai fini di un miglior trattamento economico, i diversi spezzoni contributivi (almeno tre anni) senza ricorrere alla ricongiunzione, che può essere anche molto onerosa.

Possono valersi della totalizzazione cioè di cumulare diversi spezzoni contributivi non coincidenti, al compimento del 65esimo anno di età (sia uomini che donne), con un minimo di 20 anni di contributi oppure, indipendentemente all'età anagrafica, con almeno 40 anni di anzianità contributiva, tutti coloro che non sono già titolari di un trattamento di pensione.

Va precisato che ai trattamenti pensionistici liquidati in totalizzazione non si applica l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo e che le pensioni in totalizzazione sono integralmente cumulabili coi redditi da lavoro.

IN ALLEGATO A PARTE INPS Circolare n. 9 del 17 gennaio 2008 (documento 015)

IN TEMA DI PRESCRIZIONE MEDICA

Importante interpretazione giurisprudenziale in tema di prescrizione medica da parte della Corte dei conti Lombardia (sentenza n. 750/07 del 27 dicembre 2007):

“la scelta prescrittiva discrezionale è insindacabile ex art. 1 comma 1 della legge 20/1994 solo se espressiva di valutazioni mediche ragionevoli, che non possono ispirarsi a una eccessiva prudenza dettata da timori di interventi della magistratura che andrebbe a discapito dell'utenza, ma non possono travalicare limiti di ragionevolezza desunti dalla miglior scienza ed esperienza settoriale”.

ATTIVITA' USURANTI

Sempre in alto mare il riconoscimento di attività usurante del lavoro svolto da determinate categorie mediche della dipendenza.

Già in passato c'era stata l'introduzione della definizione e del conseguente riconoscimento sulla carta di “usuranti” di determinate attività svolte dalla dirigenza medica che aveva creato aspettative previdenziali, ma ora a distanza di diversi anni non è stato preso alcun provvedimento attuativo per la sanità e rimane solo una grande confusione sugli effettivi possibili fruitori.

Sta ai sindacati medici, nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale, porre chiarezza e chiederne l'attivazione (vedi sotto).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". La predetta legge prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. In particolare l'articolo 1, comma 3, della citata legge prevede che "il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti" secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

INPS

Ufficio di segreteria del Direttore generale

Messaggio n. 1421

Roma, 17-01-2008

OGGETTO: beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultino aver svolto lavori usuranti: riduzione del requisito di età anagrafica per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". La predetta legge prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. In particolare l'articolo 1, comma 3, della citata legge prevede che "il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti" secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai destinatari del beneficio in oggetto oltre che ai presupposti per il relativo riconoscimento.

Requisito soggettivo

Il beneficio in questione è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (c.d. "Decreto Salvi");
- lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;
- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Requisito oggettivo

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle attività previste al predetto punto 1 a condizione che abbiano svolto:

- nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
- a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Entità del beneficio

Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità.

I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un'età inferiore ai 57 anni e un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.

La disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Documentazione

I decreti legislativi dovranno altresì stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento del beneficio in esame.

Dopo l'emanazione dei citati decreti saranno diramate le relative istruzioni applicative.

F.to Crecco

IRAP

Attenzione alla deduzione in dichiarazione dei redditi dei costi...infatti il professionista deve pagare l'Imposta regionale sulle attività produttive se questi sono superiori a quanto è indispensabile al suo lavoro e possono svelare invece a complessità organizzativa (sentenza n. 1414 del 23 gennaio 2008 della Cassazione).

Nella sentenza viene tra l'altro affermato che l'assoggettamento all'imposta non scatta per i professionisti e gli autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti (molta somiglianza dei parametri a quelli del legislatore per il regime dei minimi).

RENDITE INAIL

Con la circolare 5 del 23 gennaio l'INAIL rende note le nuove rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali. I valori aggiornati validi anche per il settore dei medici radiologi decorrono dal 1 luglio 2007 e sono più aumentati di un 2%. INAIL dovrebbe inviare apposita comunicazione agli interessati concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con indicazione del relativo conguaglio.

In caso di variazione di residenza anagrafica è opportuno inviare all'INAIL competente per territorio una comunicazione coi dati aggiornati.

IN ALLEGATO A PARTE INAIL circolare n. 5 del 23.1.2008 (documento 018)

RISCATTI PENSIONE

Le nuove norme introdotte dalla legge 247/2007 sui riscatti degli anni di studio rendono più appetibile il riscatto reso più conveniente: oltre alla normale deducibilità fiscale che permette un recupero del versato in relazione all'aliquota marginale ai fini IRPEF, il costo del riscatto non solo potrà essere spalmato su 120 rate mensili, ma è anche senza gli interessi legali. Inoltre per coloro ai quali si applica il nuovo sistema contributivo gli anni di studio recuperati costituiranno anzianità pensionistica a tutti gli effetti come avviene nel sistema di calcolo retributivo.

Il riscatto è ora ammesso anche per coloro che non hanno ancora una attività lavorativa con iscrizione ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. L'onere del riscatto può essere messo in detrazione dal genitore o dai soggetti cui risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.

Attenzione però che le nuove norme sono applicate solo per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2008 (per le domande antecedenti il 2008 – anche se non definite – gli interessi vanno corrisposti: 4,5% per gli iscritti INPDAP e 3% per gli iscritti INPS). Potrebbe dunque essere conveniente, specialmente per le domande presentate a fine 2007 (ricordiamo come la contribuzione per il riscatto viene calcolata in base all'età anagrafica e alle retribuzioni in atto alla data di inoltre della domanda), ripresentare una nuova richiesta lasciando decadere la primitiva domanda.

IN ALLEGATO A PARTE INPDAP Nota div. n. 220 del 8.1.08 (documento 019)

PRESCRIZIONE IN CAMPO PREVIDENZIALE

Attenzione alla prescrizione dei ratei di pensione o parte di ratei non pagati.

Nei cronici e notevoli ritardi talora di molti anni, comportamento grave e censurabile in campo amministrativo e comportamentale, nei ricalcoli dei trattamenti di pensione per aumenti contrattuali intervenuti o errate trasmissioni dei dati da parte degli enti di appartenenza, bisogna porre molta attenzione a interrompere i termini della prescrizione quinquennale non solo per il quantum dovuto, ma anche per gli interessi e la rivalutazione correlati.

**IN ALLEGATO A PARTE INPDAP Nota op. n. 29 del 26.4.2006 (documento 016)
Informativa 62 del 14.11.201 (documento 017)**

STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle entrate comunica che i contribuenti che si collocano all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente "in linea" con le risultanze dello studio di settore di appartenenza.

Inoltre sottolinea che, come del resto stabilito dalla Finanziaria 2008, negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore gli uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati applicando gli indicatori di normalità economica: la motivazione non dev'essere rappresentata dal mero, "automatico" rinvio alle risultanze degli studi, ma deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio col contribuente, hanno condotto l'ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi.